

**CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEL SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE SITO IN IMOLA PRESSO IL
PARCHEGGIO "CENTRO CITTA'" DI VIA ASPROMONTE - CIG Z9D2BAF8AF**

Numero contratto: 10/2020

TRA

1) AREA BLU SPA (C.F./P.IVA 00828601203) che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltante" nella persona di _____, in qualità di _____;

E

2) _____ con sede legale in _____ CF./P.IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____;

PREMESSO CHE

- L'Appaltante ha fornito all'Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Esecutore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- Essendo il contratto affidato con modalità semplificata, senza effettuare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ma sulla base unicamente dell'autodichiarazione dell'Esecutore (vedi Regolamento contratti dell'Ente), l'Esecutore prende atto che, ai sensi delle L.G. ANAC n. 4, qualora dalle verifiche successive l'Esecutore dovesse risultare non in regola con quanto autodichiarato, l'Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
- Il presente contratto costituisce parte integrante della Trattativa Diretta n. _____ su SATER.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla gestione e manutenzione del servizio igienico autopulente sito in Imola presso il parcheggio "Centro Città" di via Aspromonte, secondo le specificazioni meglio determinate all'interno della Scheda Tecnica allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le premesse fanno parte integrante del contratto.

<i>n.</i>	<i>Descrizione servizi/beni</i>	<i>CPV</i>	<i>P</i> <i>(principale)</i> <i>S</i> <i>(secondaria)</i>	<i>Importo (24</i> <i>mesi)</i>
1	<i>Servizi di riparazione e manutenzione</i>	50000000-5	P	€11.300,00 <i>(IVA esclusa)</i>

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo stimato dell'appalto, compensato parte a corpo (€ 8.300,00/biennio IVA esclusa) e parte a misura (stimati € 3.000,00/biennio IVA esclusa) ammonta al lordo del ribasso eventualmente offerto ad Euro 11.300,00/biennio (IVA esclusa).

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo di opzione di rinnovo anche se eventuale, è stimato in € 22.600,00 (IVA esclusa).

L'importo a misura, potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle quantità, senza che l'Esecutore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto e nella Scheda Tecnica descrittiva e prestazionale. I prezzi unitari, da assoggettare al ribasso che verrà offerto in sede di gara, sono previsti nell'elenco prezzi allegato.

Per la parte a corpo, si precisa che i richiami ai calcoli di perizia ed alle analisi di prezzo non valgono a snaturare i requisiti tipici del contratto a corpo, poiché il loro valore è meramente indicativo delle modalità di determinazione del prezzo complessivo.

A seguito del ribasso offerto in sede di gara, che verrà applicato anche sull'elenco prezzi allegato per la parte a misura, l'importo di contratto, al netto del ribasso del ____%, ammonta ad € ____, secondo quanto sopra determinato.

La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Appaltante su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto si tratta di servizi che non comportano interferenza, conseguentemente il costo delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni è pari a zero.

ART. 3 - VARIAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante; se l'Esecutore esegue variazioni o addizioni a quanto concordato senza essere preventivamente approvate dall'Appaltante, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Nei limiti previsti dall'art. 106 D. Lgs 50/2016 l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le modifiche sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto.

Inoltre l'Esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Esecutore e che siano ritenute opportune dall'Appaltante. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. e) D. Lgs 50/2016 si considerano modifiche non sostanziali ai sensi del c. 4 del medesimo articolo se di importo inferiore al 20% di ciascuna categoria di prestazione.

ART. 4 - QUALITÀ - PENALI

In caso di ritardo nello svolgimento della prestazione, secondo le tempistiche meglio specificate nella Scheda Tecnica, sarà applicata una penale giornaliera variabile tra lo 0,3 e 1,00 per mille, a seconda del danno ricevuto da Area Blu.

L'Esecutore che non si attenga agli obblighi contrattuali, in quanto non effettuati in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettato, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una penale pari al danno ricevuto da Area Blu.

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

In caso di ulteriore inosservanza sarà facoltà di Area Blu far eseguire gli interventi da altra impresa addebitando all'Esecutore inadempiente i costi sostenuti maggiorati fino al 20%.

Qualora l'Esecutore incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del contratto, Area Blu può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'inadempimento del contratto.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula del medesimo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 mesi.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'esecutore mediante posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto originario.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE CIRCA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve eseguire il contratto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura; in particolare deve eseguire il contratto rispettando i requisiti di legge per la sicurezza.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati all'Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 6 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.

I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Esecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l'Appaltante ed il legale rappresentante dell'Esecutore. A tal scopo saranno comunicate al rappresentante dell'Esecutore, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del

danno; qualora il rappresentante non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a. Scheda Tecnica;
- b. Elenco Prezzi;
- c. Polizze di garanzia previste nell'articolo "garanzie";
- d. Eventuale pertinente documentazione tecnica presentata in sede di gara.

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

ART. 8 - MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI - PENALE IN CASO DI RITARDO - SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Esecutore si obbliga ad eseguire il servizio *de quo* nelle modalità indicate nel presente contratto, nella Scheda Tecnica negli ulteriori allegati senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore.

La S.A. si riserva l'applicazione di penali per qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati.

Qualora dal mancato rispetto dei termini derivi all'Appaltante un ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

Gli eventuali inadempimenti verranno contestati all'Esecutore che dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 6 (sei) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Esecutore le penali come sopra indicate dall'inizio dell'inadempimento. La S.A. ha facoltà di controdedurre; in mancanza il silenzio della S.A. medesima non potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni adottate dall'esecutore, dal momento che il predetto accoglimento potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di formale atto scritto.

E' fatta salva la facoltà della S.A. di non attendere l'esecuzione e di rivolgersi a terzi per lo svolgimento dei servizi, laddove ragioni d'urgenza lo giustificano, ponendo a carico dell'Esecutore eventuali costi aggiuntivi.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude alla S.A. il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

La S.A. applicherà le penali direttamente, tramite addebito delle medesime sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario.

A giustificazione del ritardo, l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se l'Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.

Per le sospensioni si applica l'art. 107 D. Lgs 50/2016 e l'art. 23 DM 49/2018.

Il risarcimento all'Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene riconosciuto solamente qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva; viene quantificato secondo i criteri di cui all'art. 10 c. 2 DM 49/2018;

Qualora l'Esecutore ritenga essere cessate le cause della sospensione, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto l'Appaltante perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della prestazione, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l'Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell'Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione previsto in contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

L'Appaltante si riserva la facoltà prevista all'art. 63 c. 5 D. Lgs 50/2016 ossia la ripetizione dei servizi per l'ulteriore periodo che sarà indicato dall'Appaltante medesimo.

ART. 9 - PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato periodicamente, a cadenze trimestrali; dall'importo di contratto sarà trattenuto l'importo delle ritenute a garanzia dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di cui all'art. 30 c. 5-bis D. Lgs 50/2016. Il saldo verrà effettuato dopo il favorevole esito della verifica di conformità, previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 c. 6 D. Lgs 50/2016 secondo lo Schema tipo 1.4 oppure 1.4.1 del DM 31/2018.

Ai sensi dell'art. 113- bis D. lgs 50/2016, il pagamento avverrà entro 60 giorni DFMD, dalla data di ricevimento di regolare fattura (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell'Appaltante), in espressa deroga al D. Lgs 231/2002 in quanto oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il pagamento è subordinato alla verifica di regolarità contributiva, accertata tramite il DOL (Durc on line) o altre modalità di legge.

Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DOL (Durc On Line). Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo mail: fatture@cert.areablu.com oppure all'indirizzo della sede operativa di Area Blu in Via Lambertini n. 6, e dovranno essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:

- **numero del contratto 10/2020**
- **numero del CIG Z9D2BAF8AF**
- **estremi del C/C bancario e/o postale (codice IBAN) sul quale pagare la prestazione che dovrà essere uno tra quelli elencati nella **comunicazione dei C/C dedicati**.**

Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto - **Codice Destinatario: ZXNLOHW**

Dovranno essere inoltre allegate le copie del buono d'ordine, ove previsto.

L'Appaltante è soggetto allo "split payment" (punto E del Decreto MEF pubblicato il 27.6.2017) per cui l'Appaltatore deve indicare in fattura sia l'imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17-ter DPR 633/1972).

I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute

dall'Appaltante, sono indicate nella apposita comunicazione. E' facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

Per i pagamenti occorre attendere il DOL (riportante esito positivo), sia dell'Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DOL segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DOL direttamente agli Enti di cui sopra.

L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all'art. 5 DL 79/1997 convertito in Legge 140/1997.

L'Appaltante si riserva il diritto di compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c., anche relativamente ad altri contratti.

Le fatture devono essere emesse esclusivamente in **formato elettronico**, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE

Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

- 1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro e sulla sicurezza in generale, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro. Ai sensi dell'art. 30 c. 4 D. Lgs 50/2016, al personale impiegato nel presente contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Esecutore anche in maniera prevalente. A garanzia di tali obblighi si opererà sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis D. Lgs 50/2016.
- 2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- 3) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
- 4) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
- 5) L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010. L'Esecutore deve comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 L. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 6) Le eventuali spese sostenute per l'esecuzione dell'attività (a titolo esemplificativo ma non esaustivo biglietti aerei ferroviari, pedaggi autostradali, pasti, hotel), diversamente da quanto indicato nel preventivo.
- 7) La descrizione dettagliata del centro di assistenza di riferimento.
- 8) L'Esecutore deve garantire la continuità del servizio. In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Esecutore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Appaltante in via preventiva e

tempestiva. L'Esecutore è altresì tenuto ad assicurare un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Esecutore, nonché a seguito di scioperi interessanti il personale dell'Appaltante che comportano la chiusura totale del servizio per un'intera giornata, verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero, a scelta dell'Appaltante, saranno trasformati in prestazioni.

- 9) L'Esecutore sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati. L'Appaltante non sarà responsabile in caso di danni o furti.
- 10) L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 11 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Alle commesse date dall'Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983 nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 159/2011 e dall'art. 105 D. Lgs 50/2016.

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell'Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448/2001.
- d) **Le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.**

Ai sensi dell'art. 105 c. 2 D. Lgs 50/2016 costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'Esecutore comunica all'Appaltante, prima dell'inizio della prestazione,

per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere nei locali. Sono altresì comunicate all'Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Esecutore deve chiedere autorizzazione al subappalto all'Appaltante, alle condizioni previste all'art. 105 c. 4 D. Lgs 50/2016. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di cui all'art. 105 c. 7 D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 c. 18 D. Lgs 50/2016 l'Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l'Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente richiesti in sede di affidamento, in proporzione all'importo per cui si chiede l'autorizzazione.

L'Esecutore dovrà assicurarsi che non vi siano interferenze tra Esecutore e subappaltatore.

L'Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

I pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore vengono effettuati direttamente al subappaltatore, su c/c dedicato nei seguenti casi:

- il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa, previa presentazione di apposita dichiarazione all'Appaltante.
- In caso di inadempimento dell'Esecutore
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi l'Esecutore, in occasione di ciascun pagamento, deve comunicare all'Appaltante la parte della prestazione eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, unitamente all'accettazione del subappaltatore, e **dimostrando anche la regolarità retributiva del subappaltatore**. In mancanza di tale comunicazione l'Appaltante non procederà al pagamento e comporta una sospensione del termine per il pagamento. La comunicazione è dovuta anche nel caso il subappaltatore non abbia eseguito lavorazioni.

Negli altri casi il pagamento avviene a favore dell'Esecutore: i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall'Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Appaltante, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell'Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all'Esecutore per l'intero ammontare. Qualora l'Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Esecutore sia accertato dal Direttore

dell'esecuzione, l'Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione e procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore.

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l'Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l'Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all'Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto.

Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione del servizio.

L'Esecutore deve coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 81/2008.

L'Esecutore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) D. Lgs 81/2008.

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi contrattuali compensano:

- a) circa i materiali ogni spesa per fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera macchinari e mezzi pronti al loro uso.

I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall'Esecutore e sono comprensivi di tutte le spese necessarie per il compimento del contratto.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente atto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di servizi, e comunque di ordine generale e necessari a dare i servizi compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) D. Lgs 50/2016 le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate annualmente su accordo delle parti, sulla base dell'indice FOI come determinato dall'ISTAT nel mese precedente alla decorrenza del presente contratto, nella misura che eccede il 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

ART. 13 - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE - ACQUISTO IN DANNO

Qualora le prestazioni non corrispondano perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni a terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni, con aumento del 20% per spese generali, oppure di applicare le penali commisurate al danno subito da Area Blu S.p.A.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'ESECUTORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 D. Lgs 50/2016.

Il medesimo diritto avrà l'Appaltante nei seguenti casi:

- quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, frode nella esecuzione del servizio; inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione o dei suoi assistenti, riguardanti le modalità di esecuzione del servizio; esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, sospensione del servizio senza giustificato motivo, reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato; eccessivo ritardo nell'effettuazione delle prestazioni secondo i termini pattuiti; mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro; inadempimento rispetto alle prescrizioni di cui al Codice Etico ed al MOG adottati da Area Blu S.p.A.);
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione del contratto;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende valersi della clausola risolutiva nei seguenti casi:

- a) l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge 136/2010);
- b) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
- c) inadempimenti gravi in materia di sicurezza.

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Appaltante.

E' facoltà dell'Appaltante recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

Resta inteso che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1 c. 3 DL 95/2012, nel caso nel corso della durata del contratto venga ad essere disponibile una convenzione di cui all'art. 26 L. 488/1999 o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1 c. 455 L. 296/2006 con condizioni migliori rispetto al presente contratto.

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, avvalendosi anche delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c., previo il pagamento della parte di contratto eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali l'Appaltante effettua la verifica della parte di contratto eseguita.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, il diritto di recesso può essere esercitato, previa formale comunicazione all'Esecutore con preavviso non inferiore a 15

giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26 c. 1 L. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi e l'Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c. 3 della L. 488/1999.

ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

E' pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

ART. 17 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Per quanto riguarda l'Iva si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 18 - VICENDE SOGGETTIVE

Si applica quanto previsto nell'art. 48 D. Lgs 50/2016.

ART. 19 - PROROGA TECNICA

E' facoltà di Area Blu richiedere con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti alla scadenza del contratto una proroga tecnica finalizzata all'espletamento della procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario.

ART. 20 - RISERVE, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 21 DM 49/2018). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 6 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o con raccomandata postale. **Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve.** Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 205 del D. Lgs 50/2016.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati all'Esecutore il quale deve comunicare le proprie controdeduzioni entro 6 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, sono applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 D. Lgs 50/2016; le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore, il quale deve mettere anche a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

L'operazione di verifica di conformità è svolta da tecnici incaricati dall'Appaltante, alla presenza di un rappresentante dell'Esecutore, presso la sede dove è stato eseguito il servizio. A questo fine l'Esecutore si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per provvedere alla verifica di conformità alla data che gli sarà comunicata. Qualora in tale data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, verrà fissata un'ulteriore data. Qualora anche in tale seconda data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, l'assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica di conformità.

Delle operazioni viene redatto specifico verbale.

I servizi rifiutati alla verifica di conformità devono essere eseguiti nuovamente entro 10 gg dalla data di comunicazione, a cure e spese dell'Esecutore. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le penalità previste per ritardo. Qualora l'esito della verifica di conformità sia ancora negativo l'Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere il servizio conforme all'oggetto del presente contratto con addebito della relativa spesa all'Esecutore, più il 20% per spese generali dell'Appaltante.

L'Esecutore rimane responsabile per i difetti e le imperfezioni anche se accertati successivamente alla verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Per verificare la regolarità del servizio l'Appaltante si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. La violazione degli obblighi posti a carico dell'Esecutore a norma di legge, di regolamento o delle clausole

contrattuali saranno contestate per iscritto all'Esecutore; quest'ultimo dovrà fare pervenire entro i 5 giorni consecutivi e continui le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Appaltante applicherà le penali previste oppure calcolate in base alla gravità dell'inadempimento.

Per importi inferiori alla soglia comunitaria l'Appaltante emette il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 50/2016, non oltre 40 giorni dal termine di durata del presente contratto, con gli stessi effetti del certificato di verifica di conformità.

ART. 22 - GARANZIE

L'Esecutore deve presentare una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante, nonché a terzi (RCT) e verso prestatori di lavori (RCO).

I massimali della polizza non devono essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurato.

ART. 23 - TUTELA DEI DATI

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 24 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AREA BLU SPA

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI IN QUESTIONE: dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche previste dalle leggi

PERIODO DI CONSERVAZIONE: fino alle necessità di comprovare la procedura di gara

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI: dichiarazione del concorrente alla procedura di affidamento del contratto pubblico e Autorità che per legge detengono i dati (Tribunale, CCIAA ecc.)

La comunicazione di dati personali è un obbligo legale derivante dalla normativa in materia di contratti pubblici e requisito necessario per la conclusione di un contratto, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura di scelta del contraente prima, e alla stipula del contratto poi.

La presente informativa è rivolta anche alle persone fisiche che, ai fini di legge, sono tenute alla comunicazione dei propri dati personali relativi all'Esecutore.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 25 - CLAUSOLA DI CHIUSURA

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana, in particolare è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, nonché le disposizioni del del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., del DM 49/2018 e del codice civile. Eventuali refusi e/o disposizioni che dovessero apparire in contrasto andranno interpretate secondo la normativa vigente al momento della stipula dello stesso.

L'Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico approvati e pubblicati sul sito dell'Appaltante.

Le parti stabiliscono sin da ora di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragione di tutela di pubblici interessi, la necessità.

Area Blu S.p.A. dichiara di avere approvato il Codice Etico ed adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (MOG) e quindi richiede all'Esecutore di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento enucleati nel Codice Etico e nel MOG, che l'Esecutore dichiara di conoscere e di approvare. L' Esecutore si obbliga, di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, a uniformarsi al rispetto dei precetti di comportamento e delle prescrizioni di cui al Codice Etico ed al MOG adottati da Area Blu S.p.A.. Pertanto, si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che l'inadempimento dell'Esecutore agli impegni di cui sopra darà facoltà a Area Blu S.p.A. di dichiarare automaticamente risolto il presente contratto. A tal fine, Area Blu S.p.A. dovrà comunicare all' Esecutore, con lettera raccomandata a.r. o PEC, l'intenzione motivata di avvalersi della clausola risolutiva. Rimangono ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile all'Esecutore e quindi il diritto di Area Blu S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.

AREA BLU SPA

L'Esecutore

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile l'Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott'elencati articoli del contratto:

Ammontare del contratto

Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Penale in caso di ritardo- proroghe

Pagamenti

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Rifiuto del servizio - Acquisto in danno

Risoluzione del contratto

Contestazioni

Verifica di conformità

L'Esecutore

Data _____